

ALLEGATO “A”

Oggetto: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi abilitati del settore alimentare.

Art.1 – Ambito di Applicazione

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi degli esercizi abilitati sono disciplinati dalla presente ordinanza nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico sanitaria.

Le concessioni di cui al primo comma sono consentite di norma durante le manifestazioni organizzate durante il periodo estivo dal 1° luglio al 30 settembre, nonché in altri specifici periodi dell'anno (Festeggiamenti di San Sebastiano, Santa Caterina, ecc.).

Art.2 – Installazioni.

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni: tavoli, sedie, panchine, cestini raccoglitori di rifiuti, fioriere o altri contenitori simili, ombrelloni o altre attrezzature di copertura dalle intemperie, strutture per la copertura dell'area (nei limiti dall'autorizzazione concessa), eventuali pedane (per le occupazioni su sede stradale disomogenea o sconnessa) ed altre analoghe attrezzature di servizio.

Le citate installazioni dovranno essere specificatamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliate descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione.

Le installazioni, autorizzate fatti salvi i diritti di terzi, saranno eseguita a cura e spese del richiedente.

Le installazioni dovranno essere ubicate conformemente a quanto previsto nel titolo abilitativo.

In relazione alla particolarità della richiesta per ubicazione, dimensioni di occupazione, caratteristiche delle attrezzature e dei servizi offerti, eventi ed iniziative culturali, musicali, ecc..., l'Amministrazione Comunale potrà consentire installazioni in deroga a quanto disposto dalla presente ordinanza.

Art.3 – Caratteristiche delle attrezzature.

Gli spazi pubblici concessi potranno essere delimitati con idonei contenitori contenenti piante arbustive a foglia persistente.

Potranno essere utilizzate altre sistemazioni per la delimitazione delle aree concesse nel rispetto della vigente normativa comunale e del decoro degli ambienti e delle aree.

I contenitori, in cotto o materiale simile, potranno avere dimensioni massime di ml. 1.00 x 0.50 e forma quadrata.

ALLEGATO "A"

Oggetto: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi abilitati del settore alimentare.

Le fioriere (complessivamente non più alte di ml.1.50) dovranno essere mantenute nella stessa ubicazione indicata nella domanda di concessione e dovranno essere tenute in perfette condizioni di manutenzione, a cura e spese del richiedente, in modo da garantirà un ottimo risultato estetico.

L'amministrazione Comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico - sanitarie.

Si potranno autorizzare occupazione di spazi pubblici in aree di mercato (o per altre iniziative su aree pubbliche) con obbligo, per l'interessato, di rendere libero e sgombro lo spazio dato in concessione in tempo utile per l'utilizzo dello stesso per lo svolgimento dell'iniziativa. In tal caso si potranno autorizzare delimitazioni in deroga alle prescrizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo al fine di consentire una più agevole rimozione delle delimitazioni.

L'occupazione dei marciapiedi potrà essere effettuata nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, assicurando in ogni caso la possibilità di transito pedonale e di carrozzine e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

E' ammessa l'occupazioni di aree e spazi pubblici nel raggio di 20 metri dall'ingresso dell'esercizio interessato, sentiti, laddove necessario, i proprietari degli esercizi prospicienti l'aree oggetto di occupazione e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.

In casi di particolari, debitamente documentati , si potranno autorizzare occupazioni in deroga alle distanze di cui al comma 6.

Art.4 – Esercizio dell'attività.

I soggetti abilitati ai sensi della presente ordinanza dovranno:

- a) provvedere alla frequente pulizia delle attrezzature (adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e decoro), delle aree date in concessione nonché dello spazio adiacente;
- b) prevedere la collocazione di almeno un raccoglitore per ogni tipo di rifiuto, in ogni area occupata e in misura adeguata, al fine di consentire la raccolta differenziata dei rifiuti;
- c) garantire accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature.

Dovrà in ogni caso essere garantita la somministrazione presso le attrezzature, senza la corresponsione di sovrapprezzi o altri oneri, a favore di persone con disabilità fisiche o motorie.

Il titolo potrà contenere prescrizioni anche per quanto attiene la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività nello spazio autorizzato.

ALLEGATO “A”

Oggetto: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi abilitati del settore alimentare.

Art.5 – Procedimento di concessione.

La domanda per la concessione del suolo pubblico dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune, utilizzando apposita modulistica che dovrà contenere:

- a) dati dell’interessato e dell’esercizio per il quale viene richiesta l’occupazione;
- b) la data di inizio, di fine, la durata ed il numero dei giorni totali, i periodi esclusi dell’occupazione;
- c) gli orari di esercizio dell’attività e di occupazione;
- d) l’indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;
- e) relazione tecnica e disegno con evidenziate le attrezzature richieste e gli spazi occupati;
- f) dichiarazione dell’interessato con la quale lo stesso:
 - si impegna, sotto la propria responsabilità, collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione;
 - dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente ordinanza;
 - dichiara che le modalità di svolgimento dell’esercizio e il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il rispetto dei requisiti igienico – sanitari prescritti dal vigente regolamento comunale e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

La concessione di suolo pubblico, acquisiti i necessari pareri, è rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato all’interessato eventuale motivato provvedimento di diniego.

Sono fatte salve le procedure per l’acquisizione dei pareri e nulla osta relativi ad eventuali vincoli.

La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata, è soggetta a semplice comunicazione.

Art.6 – Sanzioni e norme finali.

La concessione è revocata o modificata d’ufficio:

- a) per comprovati motivi di interesse pubblico;
- b) per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;
- c) violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni di cui all’art.3 comma 3 e art. 4 della presente ordinanza e/o delle prescrizioni particolari contenute nel titolo abilitativo.

ALLEGATO “A”

Oggetto: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi abilitati del settore alimentare.

Nei casi a) e b) di cui al comma precedente, l’interessato, anche in alternativa alla modifica della concessione, potrà chiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche per il periodo di tempo non fruito.

Il mancato rispetto di qualsiasi delle condizioni indicate nella presente ordinanza comporta, in aggiunta alla eventuale revoca o modificazione della concessione, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.7bis del D.Lgs.267/2000 consistente nel pagamento di una somma graduata, a seconda della entità della violazione, da un minimo di €25.00 a un massimo di € 500.00.